

Beni - immateriali - marchio - prodotti - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014

Prodotti messi in commercio dal produttore nei paesi dell'U.E. - Successiva circolazione in Italia per opera di terzi - Legittimità - Prodotti messi in commercio in paesi extracomunitari - Opposizione del produttore alla successiva importazione e messa in commercio in Italia da parte di terzi - Legittimità - Condizioni.

Il titolare di un marchio, dopo aver contrassegnato il suo prodotto ed averlo immesso sul mercato, ovvero dopo aver consentito (attraverso, ad esempio, un contratto di licenza) che altri vi apponesse il segno e lo commercializzasse, non può impedire che il cessionario ne usi secondo le proprie scelte, né può opporsi alla circolazione in Italia del prodotto precedentemente messo in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell'Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto "esaurimento del marchio"), ma può, per converso, opporsi all'importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli, ovvero altro soggetto da lui legittimato, non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21847 del 15/10/2014